



Comune di Urago d'Oglio Provincia di Brescia

Ordinanza n. 11 del 21-04-2023

**ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER TAGLIO RAMI ED
OGGETTO: ALBERI IN PROPRIETÀ PRIVATA INTERFERENTI CON LA SEDE
FERROVIARIA.**

IL SINDACO

VISTA la nota di RFI (Rete Ferroviaria Italiana), acclarata al protocollo dell'Ente con nr. 3183 in data 19/04/2023, con la quale si richiedeva l'adozione di ordinanza sindacale contingibile ed urgente con l'imposizione dell'obbligo, a carico dei privati confinanti con la sede ferroviaria, di provvedere al taglio di rami ed alberi che possano, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura ferroviaria, costituendo possibile pericolo per la pubblica incolumità, nonché comportare l'interruzione di pubblico servizio;

PRESO ATTO dell'effettiva necessità di emettere specifica ordinanza indirizzata a tutti i proprietari di terreni a confine con la linea ferroviaria insistente sul territorio comunale, al fine di richiamarli alla scrupolosa osservanza delle prescrizioni di sicurezza previste dagli artt. 52 e 55 del D.P.R. nr. 753/1980, recante disposizioni in merito alle distanze degli alberi e delle aree boschive dalla più vicina rotaia della sede ferroviaria;

CONSIDERATO che l'eventuale presenza di rami ed alberi in prossimità delle linee ferroviarie, in caso di caduta, può interferire con l'infrastruttura, creando pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico servizio;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.P.R. nr. 753/1980, il quale dispone: *"1. Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale; 2. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante e opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati; 3. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50; 4. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due; 5. Nel caso il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato; 6. A richiesta del*

competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o dal competente ufficio M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei.”;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 55 del succitato D.P.R. nr. 753/1980, il quale recita “1. I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale...”;

CONSIDERATO il rischio di possibile caduta di alberi, soprattutto di alto fusto che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al D.P.R. nr. 753/1980, possono invadere la sede ferroviaria, con conseguente pericolo ed interruzione della circolazione ferroviaria;

CONSIDERATO, altresì, il pericolo d'incendio delle aree adiacenti la sede ferroviaria, che può provocare, oltre ad interferenze con il traffico ferroviario, possibile propagazione di incendi ad aree più vaste;

Tutto ciò premesso e considerato,

RITENUTO di dover richiamare l'attenzione dei titolari delle proprietà limitrofe alla sede ferroviaria, relativamente alle disposizioni normative di cui sopra;

VISTI:

- i poteri conferiti al Sindaco dagli artt. 50 e 54 del T.U.E.L. e s.m.i.;
- la L. nr. 698/91 e s.m.i.;
- gli artt. 52 e 54 del D.P.R. nr. 753/1980

ORDINA

1. a tutti i proprietari, locatari e conduttori a qualsiasi titolo delle aree limitrofe alla sede ferroviaria insistente nel territorio del Comune di Urago d'Oglio, ciascuno per le particelle catastali di propria competenza, di verificare ed eliminare i fattori di pericolo di caduta alberi e/o pericolo di incendio e sua propagazione, secondo le disposizioni normative di cui agli artt. 52 e 54 del D.P.R. nr. 753/1980, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line dell'Ente;
2. di monitorare e mantenere, anche per il futuro, lo stato di sicurezza, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico servizio;

DISPONE

1. la trasmissione della presente ordinanza, per quanto di competenza, a:
 - RFI (Rete Ferroviaria Italiana) – Direzione territoriale Produzione Milano – Unità Territoriale Linee Sud;
 - Comando Stazione Carabinieri di Rudiano (BS);
 - Ufficio di Polizia Locale del Comune di Urago d'Oglio;
2. la divulgazione della presente ordinanza mediante affissione all'Albo Pretorio on-line dell'Ente, nonché sull'home page del portale web istituzionale e sulle bacheche esterne al Municipio, al fine di assicurare la più ampia conoscenza a tutti gli interessati;

RENDE NOTO

1. che ai trasgressori degli obblighi/divieti imposti dalla presente ordinanza sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli artt. 38 e 63 del D.P.R. nr. 753/1980 e art. 32 della L. nr. 689/1981, fatti salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti di cui all'art. 650 del Codice penale;
2. che il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Urago d'Oglio;
3. che il controllo del rispetto degli obblighi/divieti imposti dalla presente ordinanza avverrà a cura delle Forze dell'Ordine, ciascuna per quanto di propria competenza, e del personale autorizzato all'accesso;

AVVERTE

1. che avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dal termine di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Ente.

Urago d'Oglio, 21-04-2023

Il Sindaco
GIANLUIGI BRUGALI

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005